

INQUIRITA' DI REGISTRO A
DEBITO AI SENSI DELL'ART.
159/D.P.R. 115/021



R.G. n. 33 / 2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario di Tribunale dott. Roberto Battaglia
nel procedimento iscritto al n. 33/2016 R.G. promosso con ricorso depositato il 8.1.2016 da

nata il a Skopije, Macedonia, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Bove, con studio in Trieste, via Fabio Severo 56;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA, rappresentato e difeso dal Presidente di questa, domiciliato *ex lege* presso la stessa Commissione;

- resistente-

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011.

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del giorno 5.7.2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 8.1.2016, la ricorrente sig.ra Γ
ha impugnato la decisione dd. 23.11.2015, notificata in data 9.12.2015, con cui la Commissione territoriale di Gorizia ha respinto la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale.

Esponeva l'istante, cittadina macedone di etnia rom e di religione cristiano-ortodossa, di vivere (ghettizzata come gli altri rom) nel quartiere Suto Orizari di Skopje. Dopo che il padre lasciava la famiglia, l'istante si adoperava in svariate attività lavorative, abbandonando peraltro l'impegno politico nel Partito delle


Forze democratiche dei Rom macedoni, per dedicarsi interamente al sostentamento della sua famiglia. Recatasi in Grecia per lavoro, conosceva e sposava (con rito tradizionale) un cittadino afghano (ora titolare di protezione internazionale in Italia). Lasciato il lavoro a causa della gravidanza a rischio, la stessa tornava in Macedonia col marito. Recatasi di nuovo in Grecia con il marito e la figlioletta, la situazione precipitava quando nel 2014 il Governo greco attuava misure restrittive nei confronti dei soggetti non aventi regolare permesso di soggiorno. Il marito fuggiva in Germania (dove poi lo raggiungeva la moglie) e poi in Italia. Superata una crisi depressiva, la ricorrente raggiungeva il coniuge in Italia, dove presentava domanda di protezione internazionale.

Si è costituito il Ministero dell'Interno, difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del giorno 5.7.2016, svoltasi in camera di consiglio, è comparso il difensore, che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero. Il Giudice si è riservato la decisione.

La domanda proposta dalla signora sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 è fondata.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 251/2007, in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con legge n. 722/1954, definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Lo stesso art. 2 individua la "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" nel "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese". Sempre il decreto legislativo n.



251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio, lo stesso articolo 3 ne prevede un'attenuazione. Sul punto la giurisprudenza si è venuta a consolidare nel senso che al giudice spetti un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, sganciato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali (cfr., Cass. n. 27310/2008). L'art. 5 dello stesso decreto legislativo spiega che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. L'art. 7 del medesimo testo normativo prevede, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, che gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori.

Il seguente articolo 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, di opinione politica. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori degli atti di persecuzione attribuiscono quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale. Inoltre, l'art. 14 sempre del decreto legislativo n. 251/2007 qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

L'ultima e residuale fattispecie di protezione dello straniero è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 32 comma 3 d.lgs. 28.1.08 n. 25 e 5 comma 6 d.lgs. 25.7.98 n. 286. Il primo prevede che nei casi di rigetto della domanda di

protezione in cui sussistano gravi motivi di carattere umanitario, la commissione trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del sopra citato articolo 5 comma 6, che a sua volta prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

A differenza di quanto previsto per le fattispecie di protezione internazionale precedentemente analizzate, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) non sono normativamente delineati in modo analitico. Non v'è, in particolare, alcuna definizione dei motivi umanitari, in relazione ai quali, pertanto, si pone il problema d'individuare gli esatti termini e le precise condizioni in cui determinate situazioni possano assumere rilevanza.

Quanto dichiarato dalla ricorrente sig.ra I _____ è sufficiente al fine di ritenere che, nel caso in esame, ci si trovi in presenza dei presupposti per riconoscere alla stessa la cd. protezione umanitaria.

Si deve osservare che i membri della minoranza rom in Macedonia vivono in un clima di generale mancanza di opportunità e di discriminazione.

La vicenda narrata dall'odierna istante deve essere necessariamente letta sotto la lente di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno del 30.7.2015 e dell'art. 8 della CEDU, per cui i legami familiari e personali non possono non rappresentare uno specifico motivo di valutazione nella decisione sul riconoscimento della cd. protezione umanitaria.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 15466/2014, ha avuto modo di precisare che il riconoscimento della protezione umanitaria riguarda il riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del Giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili", non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel conte-

nuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, ecc).

Secondo l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, peraltro, i cittadini stranieri i cui legami personali e famigliari in un determinato Stato siano tali che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare, devono considerarsi inespellibili e dunque autorizzati al soggiorno (cfr., *ex multis*, *Boultif c. Svizzera*, 2.8.2001).

Nel caso di specie, la sig. _____, cittadina macedone di etnia rom e di religione cristiana, è legata ad un cittadino afghano (titolare di permesso di soggiorno regolare) e vive in Italia con lui e la figlioletta. La signora a ben vedere è fuggita da un paese in cui, per la sua etnia e per la nazionalità del marito, non potrebbe avere una vita serena assieme alla minore.

Come rileva l'EASO (Ufficio europeo per il diritto d'asilo) nel rapporto intitolato "I richiedenti asilo provenienti dai Balcani occidentali" del 2014, si legge, tra l'altro, che *"nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le principali preoccupazioni nel campo dei diritti umani, rilevate nel 2012, riguardano la discriminazione e la violenza sociale contro le minoranze, soprattutto ai danni dei Rom. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti enumera le opportunità occupazionali negate ai Rom dai datori di lavoro, l'impossibilità di accedere ai fondi sociali pubblici, la percentuale eccessivamente elevata di bambini Rom presenti nelle scuole "speciali" segregate per studenti con disabilità mentali e infine il fatto che i proprietari vietino ai Rom l'ingresso nei propri esercizi. Nonostante gli sforzi compiuti dall'UE e dall'UNHCR, alcuni Rom non dispongono dei documenti d'identità necessari per fruire dei servizi pubblici. Questi problemi sono stati sottolineati anche dal commissario del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo, dopo la visita effettuata nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel novembre 2012. Sono emersi povertà, disoccupazione, insediamenti separati in cui le condizioni di vita sono spesso inaccettabili e infine barriere all'accesso ai diritti sociali ed economici; tutto questo dipende, tra l'altro, dalla mancanza di documenti che attestino lo stato civile e l'identità personale. È stato rilevato che le misure adottate nel 2011 dalle autorità dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per impedire ai propri cittadini di presentare domande di asilo «infondate» negli Stati membri dell'Unione europea incidono in misura sproporzionata sui Rom e in pratica equivalgono – a causa delle misure di*

controllo in uscita e della confisca dei documenti di viaggio – a un divieto di viaggiare”.

Non sfugge peraltro all'odierno giudicante la circostanza che la FYROM, Stato da cui proviene la signora, sia paese candidato membro dell'Unione europea, e che i progressi in vista dell'ottenimento dell'*acquis communautaire* siano tangibili, tuttavia le vicissitudini (del tutto peculiari) e la storia personale della ricorrente fanno propendere – anche nell'ottica del rispetto dell'art. 8 della CEDU sotto il profilo evidenziato *supra* – per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente si è impegnata nell'apprendimento della lingua italiana e ha dimostrato una marcata determinazione verso l'obiettivo dell'integrazione sociale, anche attraverso la partecipazione attiva a diverse iniziative. Nel febbraio 2016 la stessa ha trovato un impiego nella distribuzione di pubblicità. Il compagno (cittadino afghano) per parte sua ha ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria nel settembre 2015. La figlia (nata nel 2011) frequenta la scuola dell'infanzia e si trova ben inserita nei gruppi dei compagni di scuola e di sport.

Tenuto conto di quanto osservato sopra, della giovane età, della peculiarità della vicenda, sussistono i requisiti per la concessione della protezione umanitaria.

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, alla luce degli interessi pubblicitici coinvolti nella decisione e della natura dei diritti oggetto del giudizio, oltre che in considerazione della mutevolezza del quadro di riferimento giurisprudenziale, normativo e fattuale che caratterizza la materia, e di quello probatorio, essendo la decisione strettamente legata all'acquisizione e valutazione di fonti sulla situazione del paese di provenienza del richiedente non sempre univoche e di facile lettura, stante anche la complessità e fluidità che caratterizza spesso la situazione.

P. Q. M.


ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/98 e accoglie la richiesta della sig.ra

concessione di un permesso umanitario;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trieste, 5 giugno 2017


Il Giudice onorario di Tribunale
(dot. Roberto Battaglia)

04 LUG 2017

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fabio FALCONE